

SEQUESTRO E PIGNORAMENTO DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI

Il Legislatore, poco attento alle esigenze dei lavoratori e dei pensionati, con legge n. 132/2015, ignorando uno dei gioielli della nostra legislazione (DPR 180/1950) aveva stabilito nuovi limiti al pignoramento ed al sequestro della pensione e dello stipendio.

Aveva infatti stabilito che "le somme da chiunque dovute a titolo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà" (€ 690,00 per il 2019).

Per le somme a titolo di stipendio possono essere pignorate/sequestrate per un importo triplo dell'assegno sociale (€ 1.374,00 per il 2019).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 12/2019 ha dichiarato la illegittimità della citata legge 132/2015, riproponendo i limiti previsti dal D.P.R. 180/1950, aggiornato e vigente dal 19.04.2019, avente per oggetto: **"Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni."**

Stessa norma contenuta nell'art. 143 del DPR 1092/1973 avente per oggetto: **"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"** che prevede la trattenuta fino a:

- 1/3 per cause di alimenti dovuti per legge;
- 1/5 per debiti verso lo Stato (Regioni, Province, Comuni ed Enti pubblici).

Al netto delle ritenute fiscali.

Quanto precede, continua la Corte, "al fine di assicurare al pensionato quei mezzi necessari alle esigenze di vita che la Costituzione impone siano tutelati".

Va de sé che anche l'INPS, in occasione di indebiti pensionistici, l'Agenzia delle Entrate e le Magistrature dovranno adeguarsi al citato dettato Costituzionale.

Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri